

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Giovedì 3 novembre 2011**

**alle ore 10**

**635<sup>a</sup> Seduta Pubblica**

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

**I. Discussione generale della mozione n. 426, Bruno, ed altre connesse, sulla riscossione dei crediti fiscali (*testi allegati*).**

**II. Discussione del documento:**

Risoluzione della 14<sup>a</sup> Commissione permanente sulla Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. – *Relatore* MARINO Mauro Maria.

**(Doc. XVIII, n. 106)**

**III. Discussione della mozione n. 452, Bianconi, sulla valorizzazione dei prodotti vitivinicoli e olivicoli italiani (*testo allegato*).**

## MOZIONI SULLA RISCOSSIONE DEI CREDITI FISCALI

(1-00426) (Testo 2) (25 ottobre 2011)

BRUNO, RUTELLI, RUSSO, MILANA, BAIIO, MOLINARI, OLIVA, PISTORIO, DI NARDO, GALIOTO, DIGILIO, CONTINI, LAN-  
NUTTI, PETERLINI. – Il Senato,

considerato che:

l'adozione di alcune norme legislative, adottate con lo scopo con-  
diviso di rendere più efficace la lotta all'evasione e più celere la riscos-  
sione, modifica le procedure riguardanti i tempi di iscrizione a ruolo dei  
crediti, attenuando le garanzie in precedenza previste per il contribuente;

le procedure per l'allungamento della rateizzazione per i contri-  
buenti in difficoltà con il fisco ed altri enti sono disciplinate da nuove di-  
sposizioni introdotte con il decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con  
modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, cosiddetto mille proroghe;

secondo alcune di queste disposizioni, le istanze per ottenere even-  
tuali rateizzazioni delle somme dovute dovrebbero essere presentate entro  
il 30 giugno 2011 e la stessa rateizzazione, per importi superiori ai 5.000  
euro, può essere concessa solo previa certificazione del peggioramento  
della situazione economica dei contribuenti siano essi persone fisiche o,  
in particolare, piccole e medie imprese;

l'aggio di riscossione delle cartelle esattoriali è oggi stabilito nella  
misura del 9 per cento, di cui 4,65 per cento a carico del contribuente se il  
pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale  
o per intero se si supera tale limite;

con le modifiche normative sopracitate, scaduto il termine previsto  
nell'avviso di accertamento, accade che l'agente riscossore è abilitato ad  
eseguire l'espropriazione forzata senza che il debito sia stato ancora defi-  
nitivamente accertato e quindi, sulla sola base di una presunzione di col-  
pevolezza;

nel 2010, del milione di contestazioni dei contribuenti nei confronti  
del fisco, sembrerebbe che un terzo di esse risultino accettate in primo  
grado e in secondo grado ne vengano riconosciute fondate la metà delle  
restanti;

risulta abbastanza evidente che si avvarranno della richiesta di ra-  
teizzazione solo quelle imprese, e contribuenti, che intendono saldare il  
loro debito con il fisco o con l'ente richiedente;

non si possono gravare le imprese, già in difficoltà, o minare le li-  
bertà individuali in base al principio di accorciare i tempi della riscossione  
con metodi coercitivi e aggressivi come il pignoramento presso terzi che  
mina l'immagine e la credibilità di aziende, disposte a pagare il loro de-  
bitto ma impossibilitate a farlo in tempi così ristretti;

valutato che:

l'iscrizione di una ipoteca su una impresa considerata infedele fa scattare una comunicazione alla centrale rischi della banca e può causare la chiusura del fido; inoltre l'ulteriore pignoramento dei conti correnti ovvero dei crediti nei confronti dei clienti può portare al *default* dell'impresa, in particolare di tutte quelle scarsamente capitalizzate come sono tantissime imprese italiane;

tutti gli indicatori mostrano come siano fortemente peggiorate le condizioni economiche generali spingendo molte piccole e medie imprese sull'orlo del fallimento e della chiusura; i più recenti dati ISTAT parlano di 43.000 imprese chiuse, di 363.000 addetti rimasti senza lavoro; tale situazione è ancora più grave nel Mezzogiorno;

la criminalità organizzata risulta molto attiva nella partecipazione alle aste giudiziarie conseguenti a pignoramenti di beni immobili e, inoltre, il meccanismo della messa all'asta senza incanto può favorire l'azione delle cosche che possono mettere in atto meccanismi illeciti di partecipazione alle vendite giudiziarie;

notevoli e numerose sono state le proteste da parte dei consumatori al punto da indicare una nuova questione sociale;

risulta paradossale verificare come la Pubblica amministrazione italiana paga i propri fornitori con un ritardo medio di 86 giorni (e punte massime di gran lunga maggiori), contro i 22 giorni dell'amministrazione statale francese, i 19 giorni di quella inglese e gli 11 giorni di quella tedesca;

premesso che:

secondo quanto emerge dalle disposizioni in vigore, se un'impresa, un contribuente, un cittadino dovesse saldare una propria cartella esattoriale dopo un anno dalla notifica si troverebbe a pagare oltre l'11 per cento a titolo di vari interessi, una sanzione amministrativa del 30 per cento e un aggio di riscossione nella misura del 9 per cento, per un esborso totale superiore al 50 per cento;

è ormai da molti anni che l'agente di riscossione non anticipa alcuna somma essendo stato abrogato l'obbligo del non riscosso come riscosso; nonostante ciò non si è, invece, mai intervenuto sugli interessi di mora e sullo stesso aggio, le cui misure in percentuale non permettono inoltre di contenere la remunerazione riconosciuta sulle quote in riscossione di maggiore entità, per le quali l'attività di riscossione non si differenzia di molto da quella svolta per qualsiasi credito;

le recenti disposizioni legislative – introdotte prima con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivamente integrate e innovate con il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 – hanno previsto nuovi atti che gradualmente vanno a sostituire la cartella di pagamento: l'avviso di addebito dell'Inps, che dal 1° gennaio 2011 sostituisce la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale, e l'accertamento esecutivo dell'Agenzia delle entrate, che dal 1° ottobre 2011 ha preso il posto della cartella per i crediti

erariali maturati dal 2007 in poi e relativi alle imposte sul reddito, all'Iva e all'Irap;

l'accertamento esecutivo contiene l'intimazione ad adempiere e costituisce titolo esecutivo per la riscossione decorsi 60 giorni dalla notifica. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza per il pagamento, il recupero delle somme non saldate e non contestate è affidato agli agenti della riscossione. L'esecuzione forzata è comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli avvisi di accertamento. La sospensione non si applica per le azioni cautelari e conservative e in presenza di fondato pericolo per la riscossione;

l'accertamento esecutivo, invece, non si applica ai controlli automatizzati delle dichiarazioni, ai controlli formali delle dichiarazioni e ai crediti dei Comuni e degli altri enti che si avvalgono di Equitalia per la riscossione,

impegna il Governo:

a sostenere il rinvio dell'entrata in vigore delle disposizioni al 1° luglio 2012;

ad allungare la rateizzazione prevista, anche in considerazione del particolare periodo di crisi che il Paese sta attraversando;

a ridurre consistentemente l'aggio e le sanzioni, rispetto alle percentuali ad oggi fissate, anche in considerazione dell'esenzione dell'obbligo di emettere le cartelle esattoriali e ad eliminare gli interessi di mora;

a promuovere l'introduzione, per legge, di un limite massimo per le somme dovute relative ad aggi di riscossione, sanzioni ed interessi;

a rendere immediatamente esecutive le sentenze che condannano il fisco a rimborsare, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza;

a prevedere sempre un preventivo controllo sullo stato dell'eventuale contenzioso o del riesame degli atti in autotutela, per evitare che cartelle pazze o errate possano danneggiare seriamente il contribuente, anche dal punto di vista dell'immagine soprattutto nei rapporti con le banche e i clienti;

a disporre l'introduzione di criteri di selezione delle posizioni debitorie, atti a meglio identificare e distinguere le situazioni soggettive di effettiva difficoltà dovuta agli andamenti dell'economia locale e nazionale, rispetto a comportamenti di sistematica omissione degli adempimenti fiscali e dei pagamenti e di conseguenza a disporre delle linee guida affinché all'agente della riscossione siano concessi margini di discrezionalità nel valutare la «qualità» del debito, legata al tipo di contribuente e a prevedere la relativa possibilità di applicare ulteriori rateizzazioni;

ad assicurare che le quote debitorie di pertinenza degli enti locali, di norma di entità molto inferiore alla media, vengano poste in riscossione anche prioritariamente e separatamente rispetto agli eventuali debiti erariali maggiori, nell'ambito di piani di recupero e/o rateizzazione che tengano conto del maggiore impatto dei mancati pagamenti sui bilanci degli enti locali;

ad adottare, anche nell'ambito degli annunciati provvedimenti per il Sud, disposizioni che consentano alle imprese del Mezzogiorno di iniziare a saldare le somme dovute, almeno per la parte che riguarda il fisco, a partire da un anno dall'approvazione dei piani di pagamento dilazionati;

ad introdurre la possibilità di certificazione del debito delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle piccole e medie imprese anche con la possibilità di scontare tale certificazione con gli istituti di credito;

a disporre interventi adeguati affinché, in sede di aste giudiziarie, si possano prevenire interventi illeciti aumentando la trasparenza di tutte le procedure, anche quelle pubblicitarie e introducendo meccanismi più efficaci di controllo sui soggetti partecipanti.

(1-00485) (25 ottobre 2011)

D'UBALDO, FONTANA, BARBOLINI, FOLLINI, LEDDI, MUSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria, STRADIOTTO. – Il Senato, premesso che:

un sistema di riscossione coattiva efficiente e uniforme su tutto il territorio nazionale rappresenta uno strumento necessario per una valida azione di contrasto all'evasione fiscale ed un fattore di sviluppo per il Paese quando riesce a coniugare il dovere del contribuente di pagare le imposte e l'interesse dell'erario di ottenere le somme non versate con la tutela dei diritti dei contribuenti e della sopravvivenza delle imprese;

la riforma del servizio nazionale della riscossione del 2005, proprio per superare le crescenti difficoltà del precedente sistema di riscossione, caratterizzato da eccessiva frammentazione dei soggetti affidatari delle concessioni di riscossione e da una scarsa capacità di recupero delle somme dovute dai contribuenti, ha portato alla nascita della società Riscossione SpA, successivamente trasformata in Equitalia SpA (società partecipata per il 51 per cento dall'Agenzia delle entrate e per il 49 per cento dall'INPS). Tale società ha assorbito le numerose società precedentemente operanti nel settore, dando un notevole impulso all'attività di riscossione coattiva;

con il nuovo sistema di riscossione coattiva, si è passati dai 3.800 milioni di euro riscossi nel 2005 ad 8.876 milioni di euro incamerati nel 2010; di questi circa il 20 per cento deriva dal lavoro svolto sulle cosiddette morosità rilevanti, vale a dire sulle posizioni di debito superiori ai 500.000 euro;

considerato che:

l'aumento di efficacia ed efficienza del servizio nazionale della riscossione, reso necessario per assicurare la tenuta delle entrate pubbliche, è avvenuto, tuttavia, contestualmente all'insorgere e al dispiegarsi di una delle più difficili crisi economiche che il Paese abbia conosciuto nel corso della storia della Repubblica;

la crisi economica e l'instabilità dei mercati finanziari hanno duramente colpito il sistema produttivo nazionale determinando una contrazione significativa dell'occupazione e dei redditi, a cui si è venuto a sommare il cronico ritardo dei pagamenti da parte della pubblica amministra-

zione. Una situazione che ha creato non poche difficoltà di liquidità a molte imprese e cittadini;

ad aggravare la situazione sono intervenute, poi, le nuove procedure esecutive per attuare il recupero dei crediti dello Stato, anche di valore esiguo, quali ipoteche immobiliari, pignoramenti di stipendi e conti correnti bancari, fermi amministrativi sui beni mobili registrati, che in taluni casi hanno penalizzato anche in modo eccessivo (pignoramento di beni immobili o chiusura delle attività) contribuenti incolpevolmente morosi;

per attenuare e prevenire tali situazioni di difficoltà ed aiutare i contribuenti a far fronte agli impegni nei confronti delle agenzie fiscali, degli enti previdenziali, delle regioni e degli enti locali, sono stati predisposti strumenti per favorire la rateazione dei debiti. Misure che hanno attenuato gli effetti indesiderati delle nuove procedure esecutive, ma che non hanno risolto tutte le problematiche sollevate dai contribuenti;

la mancata adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 31, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che consentiva la possibilità, per i contribuenti, di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, fornitura e appalti, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, è stato un fattore che non ha consentito a numerosi contribuenti di attenuare, seppure in parte, gli effetti indesiderati delle nuove procedure esecutive;

in tale ambito, pertanto, è emersa la necessità di una profonda riflessione sull'apparato sanzionatorio, ed in particolare sul fatto che la somma di sanzioni, interessi e aggio rischia di scaricare sul contribuente un onere eccessivo rispetto al debito effettivamente dovuto, che si accresce in ragione dell'applicazione di ulteriori interessi sulle sanzioni e sugli interessi di mora maturati per il mancato pagamento dei debiti tributari;

rilevato che:

le disposizioni introdotte con l'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, hanno apportato rilevanti modifiche al sistema della riscossione, prevedendo che gli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e sull'IVA, così come il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, diverranno esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica. Con le innovazioni introdotte dall'articolo 7, comma 2, lettera *n*), del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, i suddetti tempi sono stati dilatati fino ad un massimo di 180 giorni;

le nuove modalità di riscossione, che si applicano agli avvisi di accertamento notificati a decorrere dal 1° ottobre 2011, hanno eliminato la necessità della notifica della cartella di pagamento ai fini del versamento delle somme contestate dall'accertamento stesso;

le nuove procedure, adottate con lo scopo di semplificare e velocizzare la riscossione, rischiano tuttavia di ridurre la garanzia di tutela del contribuente. La riscossione, di fatto, inizia con il solo «avvertimento» della notifica dell'atto di accertamento, atto che quantifica l'imposta, contiene l'intimazione ad adempiere e costituisce titolo esecutivo. Al contribuente viene così a mancare la possibilità di eccepire eventuali irregolarità o vizi di notifica;

osservato che:

l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2012 ogni attività di riscossione sia ordinaria che coattiva verrà affidata direttamente ai Comuni e pertanto non sarà più di competenza di Equitalia;

tale scelta, oltre ad apparire in contraddizione con lo spirito della riforma del sistema di riscossione del 2005, sta ingenerando notevoli preoccupazioni da parte degli enti locali per i problemi sia economici che gestionali che l'applicazione della norma rischia di determinare,

impegna il Governo:

a consolidare le procedure e i meccanismi di autotutela del contribuente al fine di garantire la correttezza dei rapporti fra amministrazione e cittadini;

a prevedere la notifica al contribuente dell'atto di trasmissione del titolo esecutivo all'agente di riscossione, al fine di garantire una maggiore tutela al soggetto che non avesse ricevuto la regolare notifica dell'accertamento;

a introdurre elementi di maggiore flessibilità nelle procedure di riscossione coattiva nei confronti di coloro che, pur volendo ottemperare ai propri debiti fiscali e contributivi, non siano in grado di farlo per una temporanea e oggettiva difficoltà finanziaria, a tal fine prevedendo interventi strutturali finalizzati a consentire la predisposizione di un nuovo piano di rateazione a fronte della dimostrazione che il mancato pagamento di una o più rate sia stato determinato da un peggioramento della situazione economica oggettivo e indipendente dalla volontà del debitore stesso;

ad assicurare che Equitalia adotti ulteriori strumenti volti a rimuovere le conseguenze sui contribuenti del fenomeno delle «cartelle pazze»;

a rivedere il sistema di calcolo delle sanzioni tributarie, escludendo qualsiasi forma di anatocismo derivante da meccanismi di applicazione di interessi sulle sanzioni e sugli interessi di mora;

a provvedere, nello specifico, al rinvio dell'entrata in vigore dell'affidamento diretto ai Comuni dell'attività di riscossione, previsto al 1° gennaio 2012, al fine di consentire una riorganizzazione organica del sistema di riscossione, con l'obiettivo di evitare una frammentazione del processo della riscossione e creare un sistema unitario, coerente, razionale, efficiente e sostenibile.

(1-00488) (26 ottobre 2011)

CAFORIO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA. – Il Senato,

premessi che:

lo strumento delle procedure esecutive per attuare il recupero dei crediti fiscali dello Stato – ancorché legittimo sotto il profilo legalitario – necessita di essere informato a criteri di equità, ragionevolezza e proporzionalità: segnatamente in una perdurante e gravissima crisi economica, incidente sui redditi delle famiglie e delle imprese;

con particolare riferimento all'apparato sanzionatorio, in forza del combinato disposto dell'applicazione del tasso di interesse nonché della previsione dell'aggio, si registra sempre più frequentemente un eccessivo accanimento vessatorio sul contribuente, consistente in taluni casi in una latente forma di anatocismo che causa, inevitabilmente, una insopportabile sofferenza economica del debitore. In altri termini, la sanzione tributaria irrogata per il ritardo nel pagamento, sommata agli interessi ed agli aggi di riscossione, determina sovente un incremento spropositato del debito tributario originario;

oltretutto il fenomeno esattoriale riguarda ormai un numero che si avvicina ad oltre quindici milioni di azioni cautelari e che coinvolge quasi sei milioni di famiglie italiane ed un milione e mezzo di imprese: intimamente compromesse in forza dell'aggressione di beni mobili ed immobili, talvolta fondamentali all'esistenza personale oltre che economica dei soggetti coinvolti;

appare quindi quanto mai necessario individuare misure di sistema in grado, da un lato, di rispondere alle esigenze di pronto recupero nei confronti di contribuenti non in regola con gli adempimenti prescritti dalla legge e, dall'altro, di evitare un'ingiustificata ed eccessiva penalizzazione di quei contribuenti e di quelle imprese che, oltre a pagare il dovuto, sono tenuti a corrispondere interessi moratori particolarmente elevati;

a ciò si aggiunge l'assurdo ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, incluso il Servizio sanitario nazionale (SSN), nei confronti delle imprese: ritardo che pone molte di esse, specie quelle piccole e medie, in una condizione di oggettiva ed ulteriore difficoltà finanziaria e di conseguente carenza di liquidità finanziaria;

altro fenomeno di enorme entità – imputabile esclusivamente alla inefficienza delle società di riscossione dei tributi – riguarda le cosiddette «cartelle pazze»: cartelle esattoriali emanate per crediti inesistenti e procedure di pignoramento illegittime, foriere di enormi gravami per i cittadini e per le imprese, ed assolutamente evitabili, in forza del patrimonio informatico che gli enti di riscossione dovrebbero detenere;

va ribadito, comunque, anche in questa sede, che debellare l'evasione fiscale costituisce una priorità fondamentale per qualunque intervento strutturale di risanamento economico e fiscale del Paese. Il delitto fiscale determina, infatti, la riduzione del gettito, generando problemi

nel bilancio dello Stato ed indirizzando il prelievo sulle basi imponibili meno sottraibili alla tassazione; tende a produrre disparità di trattamento tra soggetti con uguale capacità contributiva, minando, evidentemente, un principio basilare dell'ordinamento; introduce distorsioni tra gli operatori economici, alterando le condizioni di concorrenza sui mercati, con riflessi negativi sull'efficienza del sistema nel suo complesso,

impegna il Governo:

ad adottare celermente iniziative di carattere normativo ed amministrativo che – anche analogamente al comma 20, dell'articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 – possano determinare la concessione di dilazioni dell'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica del debitore;

a prevedere misure urgenti per risolvere – conformemente all'apparato normativo comunitario – i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con particolare riguardo alle pubbliche amministrazioni, valutando altresì la possibilità di assumere iniziative volte a istituire presso la Cassa depositi e prestiti un fondo rotativo che anticipi i pagamenti ai fornitori delle pubbliche amministrazioni stesse;

a dare immediata attuazione all'art. 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 31, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, finalizzato a consentire la compensazione dei crediti vantati nei confronti di enti territoriali ed enti del SSN con somme iscritte a ruolo. In particolare, si è previsto che a partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del SSN per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Il compito di definire le modalità di attuazione delle disposizioni in esame è demandato, tuttavia, ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze non ancora adottato;

ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta a rivedere il calcolo delle sanzioni tributarie, valutando altresì la possibilità di ridurre l'aggio per le società di riscossione ed escludere l'applicazione di ulteriori interessi sulle sanzioni e sugli interessi di mora maturati per il mancato pagamento dei debiti tributari;

ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta a rafforzare gli strumenti di autotutela del contribuente, al fine di garantire la correttezza dei rapporti fra amministrazione e cittadini;

a prevedere, attraverso strumenti di carattere normativo ed amministrativo, particolari misure derogatorie, volte alla limitazione dell'azione dell'agente di riscossione per importi pari o inferiori a 2.000 euro;

ad elevare la soglia finanziaria al di sotto della quale non consentire l'iscrizione di ipoteca, oltre che l'espropriazione di beni mobili ed immobili;

a prevedere che l'iscrizione dell'ipoteca sia necessariamente non solo preceduta da notifiche preventive delle somme da corrispondere, ma contempli per il debitore stesso un termine congruo per effettuare il pagamento, prima di procedere all'iscrizione;

a rivedere radicalmente il sistema di calcolo delle sanzioni tributarie, escludendo forme di anatocismo derivanti da meccanismi di applicazione di interessi sulle sanzioni e sugli interessi di mora;

a favorire, per quanto di competenza, il sollecito esame del disegno di legge in materia di inasprimento delle pene ed esclusione dell'applicazione dell'istituto della sospensione condizionale della pena per reati concernenti l'evasione e l'elusione fiscale (secondo quanto previsto dall'Atto Senato 2912 d'iniziativa dei senatori Li Gotti e altri);

a sostenere interventi di carattere normativo, a partire dagli Atti Senato 1551 e 1618 d'iniziativa dei senatori Caforio e altri, volti ad imporre – tra l'altro – alle società concessionarie per la riscossione l'obbligo di annullare d'ufficio le cartelle esattoriali notificate per tributi e crediti che, ai sensi della legislazione vigente, risultano prescritti alla data di notifica;

a prevedere una riforma delle modalità di controllo degli atti dell'Agenzia delle entrate, nonché di quelli dei concessionari della riscossione, anche ai fini di una corretta contabilizzazione dei dati, per una migliore interazione nel bilancio dello Stato, nonché al fine di aumentare le garanzie e le tutele nei confronti dei contribuenti;

a prevedere rigorosi controlli preventivi per evitare che cartelle «pazze» o palesemente illegittime possano compromettere la vita economica del contribuente, nei propri rapporti di carattere sia civile che commerciale;

ad adottare interventi urgenti di carattere normativo volti alla riforma complessiva del sistema della riscossione dei crediti fiscali da parte delle società concessionarie della riscossione, che siano improntati, principalmente, alla proporzionalità della sanzione, in riferimento al reddito effettivo soggettivo nonché con riguardo all'ammontare dei tributi evasi.

(1-00493) (2 novembre 2011)

CONTI, ALICATA, BONFRISCO, COSTA, CUTRUFO, DELOGU, FANTETTI, FASANO, SCIASCIA, SPEZIALI. – Il Senato,

premessi che:

il rapporto tra il contribuente e il fisco si fonda sullo scrupoloso e reciproco rispetto delle disposizioni tributarie e al puntuale assolvimento dell'obbligazione tributaria da parte dei contribuenti deve corrispondere l'attenzione massima dell'amministrazione finanziaria nello svolgimento dei propri compiti al rispetto dei principi fissati dallo Statuto del contribuente;

la prevenzione e il contrasto di ogni fenomeno di evasione o elusione della norma fiscale, nonché l'azione di recupero di base imponibile e di imposta non versata costituiscono l'oggetto principale dell'attività dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza e, nel con-

tempo, la tutela del contribuente rispetto alla pretesa dell'erario deve essere sempre alla base degli enti accertatori e dell'eventuale successiva riscossione;

negli ultimi tempi, l'amministrazione finanziaria è stata dotata di numerosi strumenti necessari a perseguire l'obiettivo del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, strumenti che hanno portato ad un significativo recupero di efficienza e di efficacia in tale attività con conseguente congruo recupero del gettito sottratto all'erario;

in tale ottica l'Agenzia delle entrate da circa due anni ha potenziato le funzioni di governo del contenzioso e di indirizzo delle strategie difensive;

la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate dello Stato, in particolare, è stata oggetto di una profonda riforma che ha determinato un aumento degli incassi delle somme iscritte a ruolo e una diminuzione drastica dei costi per la fiscalità generale;

la società Equitalia, incaricata della riscossione dei tributi su tutto il territorio nazionale, in conseguenza del forte stato di crisi che sta interessando tutti i settori economici e tutti i contesti territoriali, svolge il doppio ruolo di essere, comunque, vicina ai debitori e, nel contempo, mantenere i necessari e adeguati livelli di riscossione;

premessi, inoltre, che:

i contribuenti, pur in presenza di forme di rateizzazione e nonostante l'impegno del Governo a prevedere una serie di agevolazioni tali da consentire la dilazione dei pagamenti, lamentano un impegno che risulta essere sempre più oneroso nel saldare i debiti con il fisco;

anche la stessa Equitalia ha emanato una serie di direttive per l'applicazione delle disposizioni in materia di rateazioni e di relazioni con i debitori iscritti a ruolo;

talora, tuttavia, la società Equitalia, quale ente diverso da quello accertatore, non è in grado di appurare le motivazioni del mancato pagamento e/o di verificare la correttezza del procedimento di imputazione o comunicazione del mancato pagamento o versamento del dovuto;

in conseguenza, sono stati numerosi i casi di provvedimenti limitativi della disponibilità di beni mobili o immobili (anche prime abitazioni) sottoposte a pignoramento o ipoteca senza che i proprietari ne fossero a conoscenza;

comunque permane una percentuale di avvisi e di cartelle inviate ai contribuenti la cui inesattezza o infondatezza potrebbe essere sottoposta a controllo preventivo in autotutela sia dagli enti accertatori che dalla stessa Equitalia,

impegna il Governo:

a predisporre le opportune tutele per i contribuenti, siano persone fisiche o giuridiche, astrattamente riconducibili agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, allo statuto del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000 e al codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, anche attraverso forme di collaborazione-compensazione tra Stato-

creditore del tributo e cittadino-imprenditore debitore, in modo da predisporre un modello di riscossione virtuoso e moderno;

ad agevolare il processo di riorganizzazione di Equitalia SpA in tema di banche dati e sistemi informativi ai fini di predisporre i necessari correttivi di quegli elementi che potrebbero ingenerare sui debitori conseguenze pregiudizievoli che vadano al di là delle esigenze di recupero;

a rafforzare adeguatamente le politiche di netto contrasto all'evasione fiscale e di tutte quelle pratiche atte a perseguire le situazioni evidentemente preordinate alla sottrazione consapevole, se non fraudolenta, dei patrimoni all'azione esecutiva.

## **MOZIONE SULLA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI E OLIVICOLI ITALIANI**

(1-00452 *p.a.*) (26 luglio 2011)

BIANCONI, MARINI, ADRAGNA, GASPARRI, FINOCCHIARO, QUAGLIARIELLO, RUTELLI, D'ALIA, BELISARIO, BRICOLO, VIESPOLI, BOLDI, VITALI, CARRARA, TREU, SCARPA BONAZZA BUORA, ZANOLETTI, TOFANI, ADERENTI, PISCITELLI, BALBONI, VALLARDI, VACCARI, DIVINA, MARAVENTANO, MAZZATORTA, VALLI, MONTANI, RIZZI, PITTONI, MURA, BONFRISCO, SANCIU, ZANETTA, LEONI, CONTINI, DIGILIO, FOSSON, BODEGA, GALLO, FILIPPI Alberto, MONTI, SANTINI, DE FEO, SERAFINI Giancarlo, PASTORE, GRILLO, BALDINI, POLI BORTONE, BAIO, CASTRO, DI STEFANO, BIANCHI, LICASTRO SCARDINO, DE ECCHER, FOLLINI, ASTORE, INCOSTANTE, PAPANIA, ZANDA, FRANCO Vittoria, LUMIA, RUSCONI, FISTAROL, PERTOLDI, LEGNINI, GIAMBRONE, DI NARDO, D'ALÌ. – Il Senato,

premessi che:

a tre anni dalla riforma dell'organizzazione comune di mercato (OCM) nel settore viticolo, le imprese hanno dimostrato grandi capacità di reazione e adattamento ai mutamenti di mercato, nonostante la crisi economica. In questo quadro, però, si inserisce la concorrenza sleale di alcuni Paesi europei, che si avvalgono di pratiche fraudolente per produrre a basso costo;

le nuove regole sulla protezione dei vini DOP (denominazione di origine protetta) e IGP (indicazione geografica tipica), gli obblighi legati alla certificazione dei vini alla luce del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 novembre 2010, recante «Approvazione dello schema di piano dei controlli», nonché la nuova disciplina sull'etichettatura dei vini con le novità introdotte dal decreto legislativo n. 61 del 2010 anche in ordine ai meccanismi di classificazione dei vini e di utilizzo delle menzioni tradizionali prospettano scenari futuri che non rassicurano i nostri produttori;

le recenti e più severe norme sulle indicazioni da inserire nelle etichette degli alimenti approvate il 6 luglio 2011 dal Parlamento europeo riunito in seduta plenaria a Strasburgo impongono agli operatori del settore l'obbligo di adeguarsi entro tre anni dall'entrata in vigore della normativa;

con riferimento specifico all'olio d'oliva, nel febbraio 2010 la Commissione europea ha apportato una modifica al regolamento sulle caratteristiche e i metodi di analisi degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, che inasprisce e affina i controlli sulla presenza dei cosiddetti «oli

deodorati» negli oli «normali», poi spacciati e venduti illegalmente per oli di frantoio (regolamento (CE) n. 61/2011);

con questo provvedimento normativo l'Unione europea ha preso atto dell'esistenza di un problema di sofisticazione, muovendosi in una direttrice volta a fare chiarezza sulle zone d'ombra di una certa olivicoltura che nulla ha a che fare con l'alta qualità e che fino ad oggi ha inquinato il mercato dell'origine certa del prodotto *made in Italy*;

negli ultimi anni sta emergendo sempre più l'esigenza da parte del consumatore di conoscere l'origine e l'autenticità dei prodotti agro-alimentari acquistati. La difficoltà principale, per chi vuole assicurare la tracciabilità, sta nell'individuare una proprietà del prodotto che lo identifichi in maniera inequivocabile lungo tutta la filiera agro-alimentare e che risulti affidabile e di semplice identificazione: una sorta di DNA del prodotto, in quanto l'informazione in esso contenuta lo contraddistingue univocamente e non può essere modificata durante i processi di lavorazione, a differenza delle caratteristiche qualitative su cui si basavano le tradizionali identificazioni varietali,

impegna il Governo:

a continuare ad attivarsi, con determinazione, presso tutte le sedi comunitarie affinché vengano privilegiate la qualità e le tipicità del vino italiano e sia tutelato il lavoro dei produttori vinicoli, scongiurando l'introduzione di sistemi produttivi che abbiano come effetto il livellamento dei gusti verso il basso;

ad adoperarsi, in accordo con gli altri Paesi che, come l'Italia, hanno interesse a salvaguardare la vitivinicoltura di qualità, per ridiscutere le normative europee che prevedono, a partire dal 2015, la liberalizzazione degli impianti dei vigneti e per mantenere l'attuale regolamentazione che assicura un giusto equilibrio tra la tutela dell'esistente e le esigenze di mercato;

a consentire ai produttori di olio d'oliva di operare all'interno di un sistema in cui risulti più flessibile promuovere la migliore produzione delle aziende olivicole che aderiscono al consorzio «I.O.O.% qualità italiana», il consorzio del vero olio extra vergine di oliva prodotto in Italia, con programmi di promozione sui mercati esteri;

ad incrementare le misure di sostegno al comparto produttivo del vino e dell'olio, anche in vista della revisione dell'OCM vino, prevista per il 2015;

a promuovere sul mercato la qualità e l'originalità delle eccellenze enogastronomiche italiane e valorizzarle anche dal punto di vista territoriale e agrituristico, con azioni strategiche da parte delle istituzioni nazionali e locali che coinvolgano anche i singoli produttori, garantendo la creazione di una filiera «virtuosa», in modo da rendere più competitivi i prodotti vitivinicoli e olivicoli italiani.



